

# **BGer 1P.212/2006 vom 10. April 2007**

Bundesgericht, 2007-04-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1P.212\\_2006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.212_2006)

FR: TF 1P.212/2006 du 10 avril 2007

IT: TF 1P.212/2006 del 10 aprile 2007

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), alla presente procedura ricorsuale rimane applicabile - secondo l' art. 132 cpv. 1 LTF - la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG).

### **E. 1.2**

Presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale e fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino, il ricorso è di massima ammissibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione del ricorrente è pacifica ( art. 88 OG ).

### **E. 2.1**

Il ricorrente rimprovera alla CRP di avere violato la presunzione di innocenza e di essere incorsa in apprezzamenti arbitrari, per avergli imputato un comportamento riprovevole unicamente sulla base di taluni atti istruttori, senza che la fattispecie sia stata oggetto di accertamenti nell'ambito di un dibattimento. Rileva al proposito che il decreto di stralcio per prescrizione dell'azione penale non contiene considerazioni di merito e che comunque egli si era opposto all'uso in sede dibattimentale delle risultanze dell'istruzione formale, notificando una serie di prove che avrebbe inteso assumere al processo. Ritiene che, in tali circostanze, la CRP avrebbe quindi violato anche il suo diritto di essere sentito per essersi fondata su prove non sottoposte al contraddittorio.

### **E. 2.2.1**

Giusta l' art. 32 cpv. 1 Cost. e l' art. 6 n. 2 CEDU ogni persona è presunta innocente fintanto che non sia condannata con sentenza passata in giudicato. Secondo la giurisprudenza, queste norme sono violate quando, nell'ambito del giudizio sull'accollamento di spese processuali a carico dell'accusato prosciolto, gli venga direttamente o indirettamente rimproverato di essere colpevole di un'infrazione penale ( DTF 116 Ia 162 consid. 2e; sentenza 1P.551/2003 del 9 marzo 2004, consid. 3.3, apparsa in: ZBl 106/2005, pag. 197 segg.). Il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro compatibili con la Costituzione e la Convenzione quando l'interessato abbia provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto di causalità con l'importo imputatogli ( DTF 119 Ia 332 consid. 1b, 116 Ia 162 consid. 2). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti ( DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti ( DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). Deve al proposito prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare

se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità ( DTF 116 Ia 162 consid. 2c).

#### **E. 2.2.2**

Il Tribunale federale esamina liberamente se nell'ambito del diniego dell'indennità sia stata violata la presunzione di innocenza, rimproverando direttamente o indirettamente all'interessato una colpa di natura penale. Valuta invece sotto il ristretto profilo dell'arbitrio se egli abbia chiaramente violato, in modo riprovevole secondo il diritto civile, una norma di comportamento scritta o non scritta, provocando l'avvio del procedimento o complicandone lo svolgimento ( DTF 116 Ia 162 consid. 2f).

#### **E. 2.3**

La Corte cantonale ha ritenuto che le deposizioni rese dal ricorrente nell'ambito dell'istruzione formale contrastavano con quelle degli altri accusati, in particolare con quelle di una sua collega. Secondo quest'ultima, l'operazione finanziaria inquisita avrebbe preso avvio da una richiesta del ricorrente, che le aveva chiesto se conoscesse qualcuno pronto a mettere a disposizione un conto bancario su cui fare affluire una somma di denaro da consegnare in seguito a quello che si è poi rivelato essere il di lui zio. La CRP ha inoltre sottolineato che il ricorrente aveva ritrattato le sue deposizioni, ammettendo in particolare sia i frequenti soggiorni dello zio presso il suo domicilio sia una trasferta in Lussemburgo all'inizio del mese di marzo del 1994. Ha quindi concluso che il ricorrente risultava coinvolto nell'operazione finanziaria litigiosa, dalle connotazioni tipiche per vanificare l'accertamento dell'origine e il ritrovamento di fondi. Secondo la CRP, tale operazione sarebbe quindi stata idonea a fare sorgere un sospetto di reato e a provocare l'apertura del procedimento penale, gli accusati essendo peraltro consapevoli dei rischi insiti nell'operazione. La Corte cantonale ha inoltre rilevato che nel contesto dello stralcio del procedimento per prescrizione dell'azione penale alla banca lussemburghese, costituitasi parte civile, è stato versato un'importo di fr. 100'000.-- sequestrato in sede di inchiesta.

#### **E. 2.4**

Fondando il suo giudizio su simili considerazioni, la CRP ha in sostanza rimproverato al ricorrente di avere compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine o il ritrovamento di valori patrimoniali sospetti, lasciando quindi, perlomeno indirettamente, intendere ch'egli parrebbe essere colpevole del reato di riciclaggio di denaro. D'altra parte, prospettando detta infrazione penale, la CRP non si è fondata su accertamenti di fatto incontestati o chiaramente stabiliti, ma su deposizioni di altri accusati, riguardo alle quali, ricordato lo stralcio del procedimento per intervenuta prescrizione, il ricorrente non ha compiutamente esercitato i suoi diritti di difesa. In tali circostanze, negando al ricorrente un'indennità sulla base di sospetti di reato, la CRP ha violato gli art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU.

#### **E. 3**

Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. Non si prelevano spese ( art. 156 cpv. 1 OG ), mentre si giustifica di assegnare al ricorrente un'indennità per ripetibili della sede federale, a carico dello Stato del Cantone Ticino.